

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

XIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE		PAG.	
	PAG.		
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	144		
Disegno di legge (Seguito della discussione):			
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520)	144		
PRESIDENTE	144		
<i>Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1382 (Rimessione all'Assemblea): Autorizzazione di pubblica sicurezza per l'esposizione di manifesti ed avvisi al pubblico. (520-39)</i>	144		
PRESIDENTE	144		
BIANCO	144		
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727 (Rinvio della discussione): Norme in materia di stato e di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. (520-36)</i>	145		
PRESIDENTE	145		
<i>Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926 (Discussione e ratifica con modificazioni): Indennità ai funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi. (520-37)</i>	145		
PRESIDENTE	145		
BELLIARDI	145		
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	145		
		Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
		Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari (<i>Modificato dalla Commissione ratifica del Senato</i>). (520-1-C)	145
		PRESIDENTE	145, 147, 148
		MARTINO, <i>Relatore</i>	145, 147, 148
		MATTEUCCI	147, 148
		BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	148
		AMBROSINI	148
		MOLINAROLI	148
		GERMANI	148
		Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, concernente l'adeguamento delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571 alla condizione dei professori universitari. (<i>Modificato dalla Commissione ratifica del Senato</i>) (520-12-B)	150
		PRESIDENTE	150, 151, 152
		MARTINO, <i>Relatore</i>	150, 151
		BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	150, 152
		AMBROSINI	151
		Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, recante disposizioni concernenti la carriera del personale direttivo ed insegnante degli Istituti d'istruzione secondaria ed artistica (<i>Modificato dalla Commissione ratifica del Senato</i>). (520-24-B)	152
		PRESIDENTE	152, 153
		MARTINO, <i>Relatore</i>	152

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1950

	PAG.
Norme integrative al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, recante nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (930)	153
<i>Decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463</i> (Stralcio e ratifica con modificazioni): <i>Revisione dei prezzi contrattuali per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici</i>	153
<i>Decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501</i> (Stralcio e ratifica con modificazioni): <i>Nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche</i>	153
PRESIDENTE	153, 155
MATTEUCCI, <i>Relatore</i>	153
Disegno di legge (<i>Stralcio di decreti legislativi</i>):	
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520)	157
PRESIDENTE	157
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545</i> (Stralcio): <i>Norme per l'esercizio delle farmacie da parte dei congiunti dei titolari caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per cause dipendenti dalla guerra.</i> (520-41)	157
PRESIDENTE	157
<i>Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499</i> (Stralcio): <i>Riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari.</i> (520-42)	158
PRESIDENTE	158
<i>Decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35</i> (Stralcio): <i>Riparazione e ricostruzione degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche.</i> (520-43)	158
PRESIDENTE	158
<i>Decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 266:</i> <i>Classificazione della scuola professionale per la ceramica di Callagirone in scuola artistico-industriale per la ceramica.</i> (520-44)	158
PRESIDENTE	158
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	158

La seduta comincia alle 12.

Intervengono alla seduta il Ministro dell'Interno, onorevole Scelba, e i Sottosegretari di Stato: per i lavori pubblici, onorevole Camangi, per la pubblica istruzione, onorevole Bertinelli, per le finanze, onorevole Castelli Edgardo, e per la difesa, onorevole Vaccaro. DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Codacci Pisanelli e Cucchi intervengono alla seduta odierna in sostituzione, rispettivamente, dei deputati Bettiol Giuseppe e Emanuelli, è che vi interviene altresì, a sua richiesta, il deputato Matteucci.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. E all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520. Continuiamo lo stralcio, l'esame e la discussione di decreti legislativi.

Rimessione all'Assemblea della ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1382: Autorizzazione di pubblica sicurezza per l'esposizione di manifesti ed avvisi al pubblico. (520-39).

PRESIDENTE. Dobbiamo ora iniziare la discussione sulla ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1382.

BIANCO. Anche a nome di altri 80 colleghi, le presento questa istanza e chiedo che la discussione sulla ratifica di questo decreto legislativo sia rimessa alla Camera, a norma dell'articolo 72 della Costituzione.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Bianco presenta una richiesta firmata dal prescritto numero di deputati, a norma dell'articolo 40, comma decimo, del Regolamento, la sua richiesta opera automaticamente.

Dichiaro quindi rimessa all'Assemblea la discussione sul disegno di legge 520-39, concernente la ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1382.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1950

Rinvio della discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727: Norme in materia di Stato e di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. (520-36).

PRESIDENTE. Su richiesta del relatore, propongo alla Commissione il rinvio della discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926: Indennità ai funzionari a riposo incaricati di eseguire colaudi. (520-37).

PRESIDENTE. Di questo decreto legislativo il Governo ha proposto lo stralcio per colmare una lacuna che si è determinata allorché la Commissione dei lavori pubblici della Camera approvò alcune modifiche al decreto stesso in un disegno di legge di iniziativa governativa (n. 898). In quella sede si dimenticò di inserire la consueta formula di ratifica ed è su questo che la Commissione è oggi chiamata a pronunciarsi per istanza del Governo e d'accordo con la Commissione dei lavori pubblici. Se il voto sarà favorevole alla ratifica del decreto legislativo in esame, le deliberazioni di merito, già adottate dalla Commissione dei lavori pubblici, saranno integralmente trasferite nel disegno di legge numero 520-37, precedute dalla rituale formula di ratifica, ed il disegno n. 898 sarà assorbito.

BELLIARDI. D'accordo.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo pienamente e raccomando alla Commissione di ratificare questo decreto legislativo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 17 aprile 1948, numero 926, è ratificato con la seguente modificazione: ».

(E approvata).

Per il primo comma dell'articolo 2, attualmente così formulato:

« Le misure del compenso unitario sono le seguenti:

per gli ex impiegati di grado	
4° e 5°	L. 800
per gli ex impiegati di grado 6°	» 700
per gli ex impiegati di grado	
7°, 8°, 9° e 10°	» 600

la Commissione dei lavori pubblici ha approvato il seguente nuovo testo:

« Le misure del compenso unitario sono le seguenti:

per gli ex impiegati di grado 3°	L. 900
per gli ex impiegati di grado 4°	
e 5°	» 800
per gli ex impiegati di grado 6°	» 700
per gli ex impiegati di grado 7°,	
8°, 9° e 10°	» 600

La stessa Commissione ha anche approvato il seguente articolo 2:

« La disposizione di cui all'articolo 1 della presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926 ».

Queste modifiche di sostanza, come stabilito, saranno inserite nel disegno di legge 520-37.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari. (Modificato dalla Commissione ratifica del Senato) (520-I-C).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge, come tutti ricordiamo, è già ritornato una volta alla nostra Commissione. L'onorevole Martino, relatore, ha facoltà di riferire.

MARTINO, *Relatore*. Si tratta del primo decreto legislativo da noi ratificato con modificazioni. Come vedete, il Senato, ancora una volta, lo rimanda alla nostra Commissione.

Con le modifiche da noi apportate si era chiarito un punto, che era rimasto dubbio, secondo l'interpretazione che si dava da una parte dagli organi ministeriali e dall'altra parte dalla Corte dei conti per l'applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo in questione, che tratta della carriera dei professori universitari.

Le modifiche da noi apportate, che erano state, peraltro, concordate col Governo, non sembrarono alla Commissione senatoriale idonee a chiarire la questione, e si preferì una formulazione diversa per ragioni di tecnica legislativa. Nel corso di questa formulazione, però, la Commissione speciale del Senato incorse in una modifica involontaria

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1950

dell'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. Questo articolo 98 stabilisce che ai professori universitari, una volta entrati in carriera, sono riconosciuti validi, ai fini dell'anzianità e della carriera, i servizi prestati presso Università libere e straniere. Il beneficio opera a partire dal grado 7°, cioè dall'inizio di carriera, dimodoché chi, per esempio, avesse già tre o più anni di servizio presso una Università libera o straniera, può subito chiedere di essere sottoposto alla prova per l'ordinariato, cioè per il passaggio al grado 6°, che avviene altrimenti dopo tre anni.

Con la modifica approvata dal Senato questo beneficio veniva ad operare, anziché dal grado 7°, dal grado 6°. Io sottoposi la questione alla Commissione per la ratifica e chiesi che la Commissione decidesse se era il caso di modificare quello che il Senato aveva fatto o non piuttosto di approvare le modifiche apportate dal Senato, così come erano, riservandoci di proporre poi una legge di iniziativa parlamentare per chiarire questo punto.

Si disse, soprattutto da parte dell'onorevole Carpano Maglioli, che la seconda via era la meno idonea e che conveniva invece modificare quanto il Senato, evidentemente in buona fede, erroneamente aveva commesso. E dopo la discussione sulla opportunità di modificare un articolo piuttosto che un altro, si decise alla fine di ripristinare il testo già approvato dalla Camera.

Questo ripristino del testo approvato dalla Camera non ha incontrato il favore della Commissione del Senato, la quale propone ora un nuovo testo, col quale si vorrebbe correggere quell'errore, e d'altra parte presentare una formulazione migliore, dal punto di vista della tecnica legislativa, di quella adottata dalla Camera.

Ora accade che in questo nuovo testo, a parer mio, l'errore non è corretto, e anzi forse si aggrava, in quanto quel tale beneficio del riconoscimento dei servizi prestati presso Università libere o straniere non opera più a partire dal grado 7°, e nemmeno dal grado 6°, come avveniva in base alla precedente correzione, ma addirittura dal grado 5°.

Che cosa afferma il Senato? All'articolo 2-bis (nuovo) si dice:

« La collocazione dei professori ordinari nella classe IV, grado 6°, è effettuata in rapporto alla decorrenza della nomina ad ordinario. A parità di tale decorrenza è tenuto conto dell'ordine di graduazione risultante dal concorso per l'ammissione in ruolo; a parità di ogni altra condizione è tenuto conto dell'età ».

Quindi, si è ammessi al grado 6° esclusivamente in base a criteri di anzianità, in rapporto alla decorrenza della nomina ad ordinario. Non si tiene conto di quei benefici di cui all'articolo 98 già citato, dei quali si tiene conto, invece, successivamente, come precisa l'articolo 3 formulato dal Senato:

« I professori attualmente in servizio sono collocati nella classe III, grado 5°, o nella classe II, grado 4°, a seconda che abbiano conseguito la nomina ad ordinari da cinque o da nove anni, tenuto conto, altresì, dei servizi prestati, dei quali è prevista la valutazione ai sensi delle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari. La maggiore anzianità di cui i professori risultassero in possesso è attribuita nel nuovo grado ed è utile per l'assegnazione al grado superiore; tuttavia, per l'assegnazione alla classe I, grado 3°, è tenuto conto dei servizi prestati presso Università statali, presso Università libere e presso Università straniere, esclusa la valutazione di qualsiasi diverso servizio.

« Le disposizioni del precedente comma si applicano, agli effetti economici, con decorrenza dal 1° novembre 1947 ».

Sicché, dei benefici di cui all'articolo 98 sembra che si debba tener conto soltanto per i professori che si trovano al grado 5°, e non per quelli che si trovano nei gradi anteriori della carriera.

Evidentemente, si tratta di un semplice errore materiale commesso dal Senato. Dico questo perché sono stato informato che su questo punto si è discusso e tutti si sono trovati d'accordo, compreso il proponente delle modifiche, che nessuna modifica debba intendersi comunque apportata alla norma di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. Ciò che si vuole qui è semplicemente di chiarire con maggior dettaglio come debba avvenire il riconoscimento dell'anzianità al fine del collocamento nei gradi di questi professori universitari.

Ciò stante, mi sembra che con la semplice soppressione dell'articolo 2-bis le cose sarebbero perfettamente chiare, perché nel decreto legislativo nessuna modifica è apportata alla durata della permanenza nel grado 7°, ma le modifiche riguardano soltanto la durata della permanenza nei gradi 6° e 5°. Se noi non parliamo del grado 6°, evidentemente vogliamo riferirci alla legislazione vigente.

La seconda soluzione sarebbe: aggiungere anche nell'articolo 2-bis quanto è detto nell'articolo 3, cioè « tenuto conto altresì dei servizi prestati presso Università straniere o Uni-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1950

versità libere ». Fra le due soluzioni preferisco la soppressione dell'articolo 2-bis.

PRESIDENTE. Posso confermare quanto ha detto l'onorevole relatore. In effetti la Commissione del Senato non ha inteso modificare le norme del testo unico delle leggi vigenti sull'istruzione pubblica, anzi ha voluto confermarle. Personalmente ho avuto un lungo colloquio con il proponente delle modifiche: eravamo d'accordo che non si dovessero revocare le norme riguardanti la carriera dei professori universitari.

Per ragioni di tecnica legislativa è stato formulato un articolo 2-bis, contenente norme che esistevano già nell'articolo 2 proposto dalla Camera. In sostanza qui si tratta di staccare una parte dell'articolo 2 e farne un articolo 2-bis. È questa una esigenza sentita dagli uffici ministeriali che, quando compilarono il ruolo dei professori universitari, lo fecero con criteri un po' empirici.

Infatti vi sono dieci professori nominati in data 1° dicembre 1940, ed in tale data si esauriscono i concorsi. Come vengono collocati nel ruolo questi professori? In base all'ordine della graduatoria, e cioè dapprima il primo della terna e poi gli altri. Quando si tratta di cinque professori primi della terna, si adottano vari criteri: quello dell'età, ecc.; e così nel caso di più professori secondi o terzi delle terne.

In occasione della ratifica di questo decreto il Ministero ha proposto che si codificasse questa prassi che, sebbene logica, non si basa su disposizioni legislative.

Osservo che il ruolo è molto importante in quanto, mentre è aperto fino al grado 4°, al grado 3° diventa chiuso.

Questa norma, che ripete quella già da noi sancita nell'articolo 2, presta il fianco alla critica che l'onorevole Martino col suo consueto acume giuridico ha fatto. Personalmente ritengo però che, se la lasciassimo nel testo attuale, in definitiva non si andrebbe incontro all'inconveniente lamentato dal collega Martino dato che, praticamente, vogliamo che siano riconosciuti i benefici previsti dal testo unico, cioè i servizi prestati presso le Università libere e le Università straniere.

Cosa dice l'articolo 2-bis?: « La collocazione dei professori ordinari nella classe IV, grado 6°, è effettuata in rapporto alla decorrenza della nomina ad ordinario ». Quindi, praticamente, non si dice se si tocca o meno l'articolo 98 del testo unico. In sostanza si afferma che la collocazione dei professori ordinari nella classe IV può avvenire, per chi ha prestato servizio all'estero, subito dopo la no-

mina a straordinario, se si è ottenuto il riconoscimento di quel triennio e previo favorevole giudizio della commissione. L'onorevole Martino è un esempio tipico dell'applicazione di questa norma giuridica, in quanto, appena nominato straordinario, fu nominato ordinario in riconoscimento di servizi prestati all'estero.

MARTINO, *Relatore*. Il confronto fra l'articolo 2-bis e l'articolo 3 può creare equivoci.

PRESIDENTE. L'articolo 3 contempla per la classe III il riconoscimento del servizio prestato all'estero: « I professori attualmente in servizio sono collocati nella classe III, grado 5°, o nella classe II, grado 4°, a seconda che abbiano conseguito la nomina ad ordinari da cinque o da nove anni, tenuto conto altresì dei servizi prestati, dei quali è prevista la valutazione ai sensi delle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari ». Riconosco che questa dizione, raffrontata a quella dell'articolo 2-bis, può creare equivoco. Qui ci troviamo di fronte al problema che si pose nella seduta scorsa. È la terza volta che questo decreto va e viene fra Camera e Senato. Rammento che si tratta di una legge che va retrodatata al 1° novembre 1947: è, quindi, una legge che da quasi un triennio aspetta la sua pratica esecuzione.

Vogliamo modificare e chiarire l'articolo 2-bis o approvarlo per rendere immediatamente operante questa legge? Lascio che la Commissione risolva il problema. Se la Commissione ritiene necessario un chiarimento, prego di lasciare l'articolo 2-bis con il chiarimento che richiama l'articolo 98 del testo unico.

MARTINO, *Relatore*. Non ho interessi personali da difendere in materia perché, essendo al grado 4° da vari anni, ho avuto riconosciuto quel che mi si doveva riconoscere. Mi preoccupo di altri professori che oggi possono trovarsi in condizioni di aver diritto — in base all'articolo 98 — al riconoscimento di questi servizi prestati e vedersi negato dalla Corte dei conti tale diritto, a causa di questa dizione che dal punto di vista della tecnica legislativa può essere perfetta, ma è certamente infelice dal punto di vista del senso comune.

Si potrebbero aggiungere dopo le parole « alla decorrenza della nomina ad ordinario », le altre: « per la quale va tenuto conto dei servizi prestati nelle Università libere e nelle Università straniere ».

MATTEUCCI. Una dichiarazione specifica del presidente della Commissione allegata ai

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1950

verbalmente non potrebbe avere valore di chiarimento?

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non sarebbe sufficiente.

PRESIDENTE. La Corte dei conti potrebbe sollevare obiezioni e prescindere da tale interpretazione non registrando decreti di promozione di professori universitari.

MATTEUCCI. Ed allora modifichiamo il testo per renderlo chiaro.

PRESIDENTE. Porrò prima in votazione l'emendamento dell'onorevole Martino il quale propone di aggiungere all'articolo 2-bis, dopo le parole « nomina ad ordinario », le altre: « per la quale va tenuto conto del beneficio previsto dall'articolo 98 del testo unico delle leggi vigenti sull'istruzione superiore ».

AMBROSINI. Approvando questo emendamento, il disegno di legge dovrà di nuovo tornare all'esame della Commissione del Senato. Desidero far presente che nel campo universitario vi è ansiosa aspettativa per la ratifica di questo decreto: grande sarebbe la delusione se ancora una volta tale ratifica fosse ritardata.

Non voglio entrare nel merito, ma credo doveroso sottoporre questa considerazione alla Commissione. Sicuramente passeranno degli altri mesi.

MARTINO, *Relatore*. Il Senato potrebbe approvare definitivamente il provvedimento prima delle vacanze di Pasqua, dato che si tratta di una piccola modifica.

PRESIDENTE. La norma si potrebbe prestare ad equivoci, ma potrebbe anche non dare luogo a false interpretazioni, perché è chiaro che quando si parla di nomine ad ordinari ci si riferisce al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore. L'onorevole Martino è preoccupato perché la dizione dell'articolo 3 potrebbe far sorgere dubbi da parte della Corte dei conti, e cioè che i benefici di cui all'articolo 98 del testo unico non siano riconosciuti per i gradi 6° e 7°.

MARTINO, *Relatore*. Si può approvare l'articolo mettendo a verbale le dichiarazioni del presidente. Qualora nascesse un ostacolo da parte della Corte dei conti si farebbe una legge di iniziativa parlamentare. Se il Senato non facesse una inopportuna questione di prestigio e volesse invece approvare il disegno di legge, potrebbe farlo benissimo prima delle vacanze pasquali.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Altrimenti approve-

remmo un provvedimento che sappiamo può prestarsi a dei dubbi.

MOLINAROLI. Se rimane questo testo, il dubbio resta.

PRESIDENTE. È l'articolo 3 che può ingenerare il dubbio. Come ho già detto, nelle conversazioni che ho avuto coi componenti della Commissione del Senato si era d'accordo sulla necessità di lasciare ferma l'applicabilità dell'articolo 98 del testo unico. Escludo che si tratti di una intenzionale modifica del testo unico da parte del Senato, perché eravamo d'accordo che rimanessero fermi tutti i benefici dell'articolo 98.

GERMANI. Siccome il dubbio può sorgere, forse è meglio chiarirlo. È vero che vi è l'aspettativa prospettata dall'onorevole Ambrosini, ma se i professori universitari hanno già aspettato tanti mesi, potranno aspettare qualche giorno di più. Così, almeno, potremo fare una legge chiara.

PRESIDENTE. In sostanza, è un chiarimento e non è una innovazione.

Pongo allora in votazione l'articolo 2-bis, aggiunto dal Senato, che, con l'emendamento proposto dall'onorevole Martino, viene ad essere così formulato:

« La collocazione dei professori ordinari nella classe IV, grado 6°, è effettuata in rapporto alla decorrenza della nomina ad ordinario per la quale va tenuto conto del beneficio previsto dall'articolo 98 del testo unico delle leggi vigenti sulla istruzione superiore. A parità di tale decorrenza è tenuto conto dell'ordine di graduatoria risultante dal concorso per l'ammissione in ruolo; a parità di ogni altra condizione è tenuto conto dell'età ».

(È approvato).

Procediamo allora nella votazione delle altre modifiche apportate dal Senato e sulle quali siamo d'accordo. La Commissione del Senato ha soppresso, all'articolo 2, il seguente comma:

« L'assegnazione alla classe I, grado 3°, è disposta secondo l'ordine di anzianità nella classe II, grado 4°, determinato in rapporto alla decorrenza della nomina ad ordinario. A parità di tale decorrenza è tenuto conto dell'ordine di graduatoria risultante dal concorso per l'ammissione in ruolo; a parità di ogni altra condizione è tenuto conto dell'età. Agli effetti della assegnazione al grado 3° è altresì computabile il servizio prestato presso Università straniera e presso Università libere, del quale sia prevista la valutazione dalle

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1950

disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari ».

Pongo in votazione la soppressione di questo comma.

(È approvata).

Sempre all'articolo 2 la Commissione del Senato ha aggiunto il seguente comma:

« I posti che si vengano rendendo disponibili, sui detti 80, in dipendenza di collocamenti fuori ruolo, sono attribuiti a professori di ruolo della classe II, grado 4° ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 2-bis (nuovo) è stato già approvato con l'aggiunta dell'emendamento Martino.

Per l'articolo 3 la Commissione del Senato ha approvato il seguente testo:

« Il primo comma è sostituito dai seguenti:

« I professori, attualmente in servizio sono collocati nella classe III, grado 5°, o nella classe II, grado 4°, a seconda che abbiano conseguito la nomina ad ordinari da cinque o da nove anni, tenuto conto, altresì, dei servizi prestati, dei quali è prevista la valutazione ai sensi delle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari. La maggiore anzianità di cui i professori risultassero in possesso, è attribuita nel nuovo grado ed è utile per l'assegnazione al grado superiore; tuttavia, per l'assegnazione alla classe I, grado 3°, è tenuto conto dei servizi prestati presso Università statali, presso Università libere e presso Università straniere, esclusa la valutazione di qualsiasi diverso servizio.

« Le disposizioni del precedente comma si applicano, agli effetti economici, con decorrenza dal 1° novembre 1947 ».

« I commi secondo e terzo sono soppressi.

« Sono aggiunti i seguenti commi:

« Le disposizioni del primo e del secondo comma del presente articolo si applicano anche ai professori fuori ruolo, trattenuti in servizio ai sensi del regio decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114, e del decreto legislativo 4 gennaio 1947, n. 22, i quali possono inoltre conseguire l'assegnazione al grado superiore durante il periodo di trattenimento in servizio, qualora abbiano maturato l'anzianità richiesta dalle disposizioni all'epoca vigenti.

« I professori già allontanati dal servizio per ragioni politiche o razziali e successivamente reintegrati ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e del regio decreto-legge 27 maggio 1946, n. 535, ed i professori reintegrati senza limiti di età in base a speciali provvedimenti legislativi, sono assegnati, in soprannumero, alla classe I, grado 3°, quando vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente articolo 2 ».

Avverto che i comma secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, di cui la Commissione del Senato ha approvato la soppressione, sono attualmente così formulati:

« Nella prima applicazione del presente decreto, un quarto degli 80 posti della classe I, grado 3°, è assegnato ai professori collocati fuori ruolo per effetto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251.

« In ogni caso, sessanta dei predetti ottanta posti sono da coprirsi con professori che non si trovino nella condizione di professori fuori ruolo; ed i posti che si vengano rendendo disponibili, sui detti sessanta, in dipendenza di collocamenti fuori ruolo, sono attribuiti a professori di ruolo della classe II, grado 4° ».

Pongo allora in votazione l'articolo 3 nel testo approvato dalla Commissione del Senato.

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente articolo 3-bis aggiunto dalla Commissione del Senato:

« I professori di grado 4°, con quattro anni di anzianità nel grado medesimo, collocati fuori ruolo con decorrenza dal 1° novembre 1947, dal 1° novembre 1948 e dal 1° novembre 1949, sono assegnati, seguendo l'ordine di anzianità, al grado 3° in soprannumero, con le decorrenze rispettivamente sopra indicate, sempre che alla data della ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, siano tuttora in servizio ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 del disegno di legge, aggiunto dalla Commissione del Senato:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, che farà carico sul capitolo 136 dello stato di previsione del Ministero

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1950

della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1949-50, sarà fatto fronte, per 10 milioni, mediante storno dal capitolo 240, e, per la rimanente parte, mediante storno dal capitolo 253 dello stato di previsione medesimo.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio all'uopo necessarie ».

(È approvato).

Pongo, infine, in votazione l'articolo 3 del disegno di legge, nel testo approvato dalla Commissione del Senato:

« Le modifiche apportate al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, con la presente legge hanno effetto dal 1° novembre 1947, salvo il diverso disposto dell'articolo 3-bis (nuovo) del decreto legislativo stesso ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione sul disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, concernente l'adeguamento delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571, alla condizione dei professori universitari. (Modificato dalla Commissione ratifica del Senato). (520-12-B).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge è ritornato alla nostra Commissione perché il Senato vi ha apportato delle modifiche. Prego l'onorevole Martino, relatore, di riferire.

MARTINO, *Relatore*. Qui si tratta della sistemazione dei professori universitari a suo tempo nominati in Sicilia dal Governo militare alleato. Noi avevamo apportato delle modifiche al decreto legislativo, alle quali modifiche sono state apportate delle varianti da parte della Commissione del Senato. Io ritengo che le modifiche apportate dal Senato siano accettabili. In sostanza, la modifica sostanziale è questa: mentre noi prevedevamo una Commissione, nominata, a norma dell'articolo 78 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, dal Ministro su proposta del Consiglio superiore, qui è richiesta una Commissione, a norma della legislazione vigente per i concorsi universitari, di cinque membri eletti dai professori di ruolo di tutte le facoltà.

Io riconosco che la modifica è più opportuna ai fini della nomina a straordinario.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa Commissione aveva approvato una modifica al secondo comma dell'articolo 5. Il Senato ha deliberato di sopprimere questa norma. Che ha inteso dire? È soppressa la modifica o il testo originario?

PRESIDENTE. È soppressa la nostra modifica e rimane in vigore il testo originario del secondo comma.

MARTINO, *Relatore*. La soppressione, secondo me, dipende dal fatto che all'articolo 5 il Senato ha sostituito il primo comma col seguente:

« I docenti nominati in ruolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto, sono sottoposti al giudizio per la nomina ad ordinario allo scadere di un triennio solare, computato dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di approvazione degli atti del concorso superato ».

Poi, la Commissione del Senato ha aggiunto quest'altro comma:

« Possono, tuttavia, gli interessati chiedere che il giudizio di ordinariato sia anticipato: ed in tal caso sarà tenuto conto del servizio prestato anteriormente all'inizio del triennio di cui al primo comma del presente articolo ».

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È da chiedersi se il comma debba sopravvivere nella formulazione originaria ovvero se la sua efficacia debba essere estesa anche a coloro che abbiano conseguito la nomina a straordinario sulla base della procedura del secondo comma dell'articolo 2. Si tratta, cioè, di accertare se i professori che abbiano conseguito la nomina dal Governo militare alleato debbano conseguire l'ordinariato con decorrenza *ex tunc*, oppure se debbano conseguirlo con decorrenza dalla maturazione dell'effettivo triennio solare di servizio.

MARTINO, *Relatore*. Giustamente, la nostra Commissione aveva applicato il primo criterio. Ora io non credo che la Commissione del Senato abbia inteso sopprimerlo, perché quando dice « possono, tuttavia, gli interessati chiedere che il giudizio di ordinariato sia anticipato: ed in tal caso sarà tenuto conto del servizio prestato anteriormente all'inizio del triennio di cui al primo comma del presente articolo », evidentemente intende risolvere favorevolmente la questione.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Va bene. Quindi è soppressa la nostra modifica e rivive il testo ori-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1950

ginario del secondo comma dell'articolo 5. E chiara questa interpretazione?

MARTINO, *Relatore*. Metteremo a verbale questa interpretazione. Secondo me, essa è sufficientemente chiara.

AMBROSINI. Mi permetto, a proposito di questa ratifica, di far presente che vi è un caso meritevole di particolare considerazione, relativo ai professori universitari vincitori di un regolare concorso, che furono trasferiti in Sicilia dal Governo militare alleato a una cattedra affine. Ora, ragioni di giustizia e ragioni logiche richiederebbero che questi trasferimenti venissero convalidati con un articolo aggiuntivo al provvedimento in esame. In questo senso propongo alla Commissione di aggiungere un articolo 5-*bis* del seguente tenore:

« Sono convalidati i trasferimenti a cattedre affini dei professori universitari vincitori di un concorso regolare, disposti dal Governo militare alleato in Sicilia ».

L'onorevole relatore è a conoscenza delle situazioni di fatto per le quali ragioni logiche e di giustizia richiedono l'estensione del provvedimento che propongo.

MARTINO, *Relatore*. Quanto dice l'onorevole Ambrosini è esattissimo. In Sicilia vi sono due casi, di cui tipico è quello del professor Cannavò, vincitore del concorso in clinica di malattie tropicali e nominato dal Governo militare alleato e poi, su richiesta della facoltà, trasferito alla cattedra di clinica medica. Dato che presso l'ufficio del Governo militare alleato, corrispondente al Ministero della pubblica istruzione, non esisteva un Consiglio superiore, il Governo italiano non ha riconosciuto valido quel trasferimento. L'altro caso riguarda il professor Ajello.

Al Senato si intendeva proporre un emendamento simile a quello formulato dall'onorevole Ambrosini, e se ciò non fu fatto, lo si deve a semplice dimenticanza del relatore, onorevole Giardina. Quindi in questo caso vi sarebbe anche il consenso della Commissione del Senato. Non mi sembra però opportuno rimandare il disegno di legge all'esame della Commissione del Senato anche perché, in base all'articolo 67, ultimo capoverso, del nostro Regolamento, possiamo prendere in considerazione nuovi emendamenti solo se siano in correlazione con quelli apportati dal Senato. Prego, pertanto, l'onorevole Ambrosini di trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno che penso troverebbe il consenso della Commissione e, quindi, esecuzione da parte del Governo.

PRESIDENTE. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Martino ed invito l'onorevole Ambrosini a trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno del quale il Governo terrà conto per adottare il provvedimento amministrativo suggerito dall'onorevole Ambrosini.

AMBROSINI. Aderisco alla richiesta e prego l'onorevole Martino di voler concordare con me un ordine del giorno in questo senso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le seguenti modifiche apportate dal Senato agli articoli 2, secondo comma, 3, primo comma, 4 — per intero — e 5, primo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 261, tutte contenute nell'articolo unico del disegno di legge:

« Art. 2. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Qualora, entro il termine anzidetto, la competente Facoltà non formuli la proposta di apertura del concorso, il Ministro, su parere conforme della stessa Facoltà, provvede, nei due anni successivi, alla nomina di una Commissione di cinque membri eletti dalle Facoltà universitarie secondo la procedura prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238, ai fini ed ai sensi dell'articolo 78, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ».

« Art. 3. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I docenti, di cui al precedente articolo 1, rimarranno in servizio quali incaricati delle funzioni di professore straordinario fino alla decisione dei concorsi o alla conclusione del procedimento di cui all'articolo 2. Qualora siano inclusi nella terna dei vincitori o siano dichiarati idonei dalla speciale Commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 2, hanno senz'altro diritto alla nomina in ruolo quali professori straordinari, con la medesima decorrenza, ai soli effetti giuridici, con cui venne loro conferita la cattedra dal Governo militare alleato e presso la medesima sede in cui prestano presentemente servizio ».

« Art. 4. — È sostituito dal seguente:

« I docenti di cui al precedente articolo 1, che non si presentino ai concorsi di cui al primo comma dell'articolo 2, ovvero che, pur partecipandovi, non risultino vincitori o che, in seguito al procedimento di cui al secondo comma dell'articolo 2, non siano dichiarati

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1950

idonei, sono mantenuti nella posizione di incaricati delle funzioni di professore straordinario nella prima ipotesi, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale sia stato pubblicato il bando dei concorsi di cui al citato articolo 2, nella seconda ipotesi, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale siano stati approvati gli atti dei concorsi e, nella terza, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale siano stati dichiarati non idonei ».

« Art. 5. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I docenti nominati in ruolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto, sono sottoposti al giudizio per la nomina ad ordinario allo scadere di un triennio solare, computato dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di approvazione degli atti del concorso superato ».

(Sono approvate).

Pongo in votazione la soppressione della seguente modifica già apportata dalla nostra Commissione al secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo, con la conseguenza che, se approvata, resterà in vigore il vecchio testo del decreto legislativo:

« Ai soli effetti giuridici, la nomina ad ordinario, sia nell'ipotesi di cui al precedente comma, sia in quella prevista dal secondo comma dell'articolo 2, è riportata alla scadenza del triennio solare decorrente dalla data assegnata alla nomina a straordinario per effetto del citato articolo 3, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 33 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 ».

(È approvata).

Pongo in votazione il seguente nuovo testo del terzo comma dell'articolo 5:

« Possono, tuttavia, gli interessati chiedere che il giudizio di ordinariato sia anticipato: ed in tal caso sarà tenuto conto del servizio prestato anteriormente all'inizio del triennio di cui al primo comma del presente articolo ».

(È approvato).

Comunico che gli onorevoli Ambrosini e Martino hanno presentato il seguente ordine del giorno.

« La Commissione speciale per la ratifica della Camera dei deputati, preso in esame il disegno di legge relativo alla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, unanime ritiene che debbono

essere considerati validi i trasferimenti a cattedra affine di professori universitari di ruolo, vincitori di concorso regolare, trasferimenti disposti dal Governo militare alleato in Sicilia; ed in questo senso sollecita i relativi provvedimenti dal Ministro della pubblica istruzione ».

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno degli onorevoli Martino ed Ambrosini, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta odierna.

Discussione sul disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, recante disposizioni concernenti la carriera del personale direttivo ed insegnante degli Istituti d'istruzione secondaria ed artistica. (Modificato dalla Commissione speciale del Senato). (520-24-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 520-24-B, relativo alla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, recante disposizioni concernenti la carriera del personale direttivo ed insegnante degli Istituti d'istruzione secondaria ed artistica, modificato dalla Commissione speciale del Senato.

L'onorevole Martino, relatore, ha facoltà di riferire.

MARTINO, *Relatore*. La Commissione del Senato ha apportato due modifiche. La prima è di carattere formale e consiste nella modifica dell'intestazione del comma aggiuntivo dell'articolo 2. E cioè mentre il nostro testo diceva:

« All'articolo 2 aggiungere, fra il primo e il secondo comma: ».

Il Senato l'ha modificato in:

« Art. 2. — Fra il primo e il secondo comma, aggiungere il seguente: ».

Il testo del comma aggiuntivo è rimasto invariato.

La seconda modifica consiste nell'aggiungere alla fine dell'articolo 2 il seguente comma:

« Qualora per insegnanti delle stesse materie in uno stesso ordine di scuole, compresi

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1950

in ruoli transitori ordinari, sia previsto un differente sviluppo di carriera, si applicherà per tutti il trattamento più favorevole ».

Invito gli onorevoli commissari ad accogliere queste modifiche proposte dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione queste modifiche delle quali l'onorevole relatore ha dato testé lettura.

(Sono approvate).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme integrative al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, recante nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (930).

PRESIDENTE. Dobbiamo ora discutere il disegno di legge n. 930 (concernente norme integrative al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, recante nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche) nel quale è necessario inserire la ratifica del decreto legislativo citato nonché la ratifica del decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463, concernente materia analoga.

L'onorevole Matteucci ha facoltà di riferire il parere della Commissione dei lavori pubblici.

MATTEUCCI, Relatore. Onorevoli colleghi, il Senato della Repubblica ha approvato col presente disegno di legge alcune modifiche e norme integrative al decreto legislativo 6 dicembre 1947, 1501, che non tutte sono sembrate accettabili alla VII Commissione, cui detto elaborato era stato rimesso per il parere, soprattutto perché in questa materia, che ha già creato dei rapporti contrattuali, non sarebbe corretto legiferare con efficacia retroattiva. Dato che ora si tratta anche di ratificare il detto decreto legislativo, in questa sede è opportuno chiarire soltanto i punti di controversa interpretazione.

Se modificammo sostanzialmente delle norme che già hanno avuto il loro effetto giuridico, rischiamo di turbare interessi costituiti che non debbono e non possono essere turbati e di favorirne invece altri che non debbono essere favoriti, ciò che avverrebbe se approvassimo la formulazione del Senato il quale, forse per apportare un chiarimento ed introdurre una norma sbrigativa, ha stabilito che per tutti i lavori appaltati dopo il 15 aprile

1946 (data della cessazione dello stato di guerra agli effetti della cessazione di efficacia di alcuni decreti) l'Amministrazione ha la facoltà di precedere alla revisione « adottando le norme contenute nel presente decreto ». Ciò ferisce sostanzialmente il principio della irretroattività stabilito dalla nostra Costituzione, perché impone la revisione dei prezzi con le norme del decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, anche per quei contratti che furono stipulati sotto l'imperio di altri provvedimenti legislativi, come il regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1296, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 392, il decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463, ecc.

Evidentemente la Commissione, d'accordo in questo con il Governo, non poteva accettare un simile principio e pertanto si è trovata costretta a modificare la formulazione proposta dal Senato.

I criteri da essa seguiti nel proporre le proprie modifiche sono stati di chiarire, una volta per sempre, i punti che nel decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, erano sembrati poco chiari e che comunque avevano dato luogo ad una interpretazione controversa.

Si è pertanto formulata schematicamente, con il validissimo aiuto del Sottosegretario Camangi, una casistica nella quale si è cronologicamente chiarito se e in base a quali norme la revisione deve essere fatta nei vari casi.

Pertanto si propone di ratificare il decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, con le seguenti modificazioni:

« Gli ultimi due commi dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

« Per i lavori appaltati, concessi o comunque affidati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, la revisione dei prezzi è regolata come segue:

1°) per i lavori appaltati prima del 15 maggio 1945, la Amministrazione conserva la facoltà di procedere alla revisione in base alle leggi anteriori ed in conformità agli eventuali patti contrattuali;

2°) per i lavori appaltati tra il 15 maggio 1945 ed il 15 aprile 1946, se nei contratti relativi è inserita la clausola della rivedibilità, l'Amministrazione conserva la facoltà di procedere alla revisione in base alle leggi vigenti al momento della stipulazione del contratto. Se invece nei contratti relativi non è inserita la clausola della rivedibilità, l'Amministrazione ha facoltà di concedere la revisione purché, a suo giudizio, questa sia

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1950

compatibile con le condizioni particolari del contratto ».

E in questo caso può venire il giudizio insindacabile dell'Amministrazione che dice di poter accettare la revisione dei prezzi, perché ritiene che vi sia stato uno sbalzo tale per cui avrebbe un lucro non lecito nel costringere a fare i lavori con quei determinati prezzi.

Poi, al numero 3°), così si stabilisce:

« 3°) per i lavori appaltati dopo il 15 aprile 1946, per la cui esecuzione è previsto un periodo di tempo superiore ad un anno, l'Amministrazione, se nei contratti relativi è inserita la clausola della rivedibilità, ha facoltà di procedere alla revisione in base al regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1296, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 392. La stessa facoltà può essere esercitata per i lavori per la cui esecuzione è previsto un periodo di tempo superiore ad un anno, appaltati con contratti nei quali non è inserita la clausola della rivedibilità, purché, a giudizio dell'Amministrazione, la revisione sia compatibile con le condizioni particolari del contratto; »

il numero 4°), inoltre, è così formulato:

« 4°) per i lavori appaltati nello stesso periodo di cui al precedente n. 3°), per la cui esecuzione è previsto un periodo di tempo non superiore all'anno, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla revisione, anche se nei contratti relativi non è inserita la clausola della rivedibilità, procedendo: »

qui abbiamo dovuto distinguere i lavori che sono stati dati in appalto dal Ministero dei lavori pubblici dai lavori che sono stati dati in appalto ad altre Amministrazioni, perché vi è il decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463, che vi proponiamo anche di ratificare con una modifica, che riguarda soltanto i lavori del Ministero dei lavori pubblici. Ed allora abbiamo dovuto distinguere così:

« a) per i lavori appaltati dal Ministero dei lavori pubblici, in base al decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463;

« b) per i lavori appaltati da altre Amministrazioni, a giudizio insindacabile di queste, in base al decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463, oppure in base ai precedenti commi.

« Qualora alla determinazione dell'importo revisionali si proceda in base ad analisi tipo con calcolazione percentuale, l'Amministrazione può determinare la variazione complessiva della spesa operando soltanto su una

parte dei prezzi unitari, purché l'importo considerato non sia inferiore al 75 per cento del totale e si possa presumere che i restanti prezzi unitari abbiano subita la stessa variazione percentuale determinata per la maggiore aliquota esaminata ».

Si è inserita la clausola di cui all'ultimo comma per cercare di snellire un po' la procedura della revisione dei prezzi. È uno strumento che l'Amministrazione ha chiesto, in particolare, per la revisione dei prezzi dell'edilizia.

All'articolo 2 si è aggiunto il seguente comma proposto dal Senato:

« Ove ritenga di dover procedere alla revisione dei prezzi in diminuzione, l'Amministrazione ne dà notizia all'impresa prima che siano approvati gli atti di collaudo ».

Questo prevede non solo la revisione in aumento, ma anche quella in diminuzione; ed allora è giusto che quando l'Amministrazione voglia procedere ad una revisione di diminuzione di prezzi la notifichi all'imprenditore.

Circa l'articolo 3, si è lasciato immutato, per i primi tre comma, il seguente testo approvato dal Senato:

« È in facoltà dell'Amministrazione di concedere, sia in corso di esecuzione che a lavori ultimati, acconti sulle somme che prevedibilmente possano spettare agli appaltatori e concessionari in dipendenza della revisione.

« Gli acconti non potranno essere superiori al 50 per cento delle somme predette qualora le medesime siano state determinate sommariamente. Tale misura potrà essere elevata sino all'85 per cento qualora dette somme siano state esattamente determinate in base alle effettive variazioni dei prezzi ovvero in base a percentuale di variazioni ricavate nel modo anzidetto per un precedente periodo contrattuale e risulti che nei periodi successivi i prezzi correnti di mercato non siano diminuiti.

« Nel caso di diminuzione dei prezzi è in facoltà dell'Amministrazione di operare, in corso di esecuzione dei lavori, detrazioni provvisorie in base alle percentuali di diminuzione accertate, salvo congruaggio a lavori ultimati ».

Invece, al quarto e al quinto comma, noi abbiamo apportato delle modifiche. Tali comma sono così formulati:

« Dopo un anno dall'approvazione degli atti di collaudo decorreranno gli interessi le-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1950

gali a favore dell'impresa sull'importo dovuto per la revisione dei prezzi.

« Le cooperative di lavoro avranno la precedenza sia per la revisione dei prezzi, sia per la corresponsione degli acconti, secondo norme che saranno determinate dall'Amministrazione ».

Circa quest'ultimo comma, bisogna dare atto al Sottosegretario Camangi dell'emana- zione di una circolare, che determina i tempi con cui gli uffici dovevano procedere, nei confronti delle cooperative, alla revisione dei prezzi. Ma, come tutte le grida manzoniane, anche la circolare dell'onorevole Camangi è rimasta molte volte sepolta negli uffici. Noi abbiamo creduto di doverla rafforzare ren- dendo norma di legge quello che era stabilito nella circolare medesima.

Inoltre, il primo comma dell'articolo 4 è identico a quello proposto dal Senato. Esso è così formulato:

« Contro le determinazioni con le quali l'Amministrazione nega o accorda parzial- mente la revisione in aumento o dispone la revisione in diminuzione è ammesso ricorso a norma degli articoli seguenti ».

Circa poi il terzo comma del medesimo ar- ticolo 4, noi proponiamo la soppressione del- l'emendamento del Senato. Mentre il decreto diceva che occorreva l'intervento dei tre quarti dei componenti per la validità delle decisioni, il Senato ha proposto che le decisioni fossero valide se prese con l'intervento dei due terzi dei componenti. Il comma proposto dal Se- nato è del seguente tenore:

« Le decisioni sono valide se prese con l'intervento di due terzi dei componenti. In caso di parità di voti prevale quello del pre- sidente ».

Noi riteniamo che non sia opportuno, in ciò, modificare il decreto legislativo, perché la Commissione è di 16 membri e questo nu- mero è divisibile per tre quarti, ma non per due terzi.

Quindi, vi preghiamo di mantenere il te- sto originario del decreto.

L'articolo 6 lo abbiamo lasciato come mo- dificato dal Senato. Esso è così formulato:

« Le precedenti norme non si applicano ai lavori relativi ad opere pubbliche di compe- tenza delle Amministrazioni dipendenti dai Ministeri dei trasporti e delle poste e teleco- municazioni, nonché dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Queste sono le modifiche al decreto legi- slativo 6 dicembre 1947, n. 1501, che la VII Commissione propone di approvare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione ge- nerale.

Pongo innanzi tutto in votazione la propo- sta di stralcio dal disegno di legge n. 520 dei decreti legislativi 23 novembre 1946, n. 463, e 6 dicembre 1947, n. 1501.

(È approvata).

Resta inteso che la ratifica di tali decreti legislativi sarà inserita nel disegno di legge n. 930.

Pongo allora in votazione la seguente for- mula di ratifica del decreto legislativo 23 no- vembre 1946, n. 463:

« Il decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463, è ratificato con la seguente modifica- zione: ».

(È approvata).

All'articolo 1 del suddetto decreto legisla- tivo attualmente così formulato:

« Sino a nuova disposizione, per i lavori appaltati o concessi dal Ministero dei lavori pubblici posteriormente al 15 aprile 1946, an- che se già eseguiti o in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del presente de- creto, l'Amministrazione ha facoltà di proce- dere alla revisione per le variazioni dei prezzi intervenute successivamente alla aggiudica- zione nel caso di gara, alla stipulazione del contratto nel caso di trattativa privata, alla presentazione dell'offerta nel caso di appalto concorso ».

si propone la seguente modifica:

« Dopo le parole: del presente decreto, sono inserite le parole: per la cui esecuzione è previsto un periodo di tempo non superiore ad un anno ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Pongo in votazione la seguente formula di ratifica del decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501:

« Il decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, è ratificato con le seguenti modifica- zioni ».

(È approvata).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1950

All'articolo 1 di detto decreto legislativo il Senato ha approvato le seguenti modifiche:

« Il penultimo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Per i lavori appaltati, concessi o comunque affidati a partire dal 15 aprile 1946, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla revisione, anche se nei contratti relativi non è stata inclusa la clausola della rivedibilità, adottando le norme contenute nel presente decreto ».

« Allo stesso articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

« Per gli altri lavori appaltati, concessi o comunque affidati prima del 16 maggio 1945, l'Amministrazione conserva la facoltà di procedere alla revisione in base alle leggi anteriori ed in conformità agli eventuali patti contrattuali ».

Si propone di sostituire gli ultimi due comma del decreto legislativo con i seguenti che assorbono anche il comma aggiuntivo proposto dal Senato:

« Per i lavori appaltati, concessi o comunque affidati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, la revisione dei prezzi è regolata come segue:

1°) per i lavori appaltati prima del 15 maggio 1945, l'Amministrazione conserva la facoltà di procedere alla revisione in base alle leggi anteriori ed in conformità agli eventuali patti contrattuali;

2°) per i lavori appaltati tra il 15 maggio 1945 ed il 15 aprile 1946, se nei contratti relativi è inserita la clausola della rivedibilità, l'Amministrazione conserva la facoltà di procedere alla revisione in base alle leggi vigenti al momento della stipulazione del contratto. Se invece nei contratti relativi non è inserita la clausola della rivedibilità, l'Amministrazione ha facoltà di concedere la revisione purché, a suo giudizio, questa sia compatibile con le condizioni particolari del contratto. In tal caso, alla revisione stessa l'Amministrazione può procedere, a suo insindacabile giudizio, in base alle leggi vigenti al momento della stipulazione del contratto oppure in base ai precedenti commi;

3°) per i lavori appaltati dopo il 15 aprile 1946, per la cui esecuzione è previsto un periodo di tempo superiore ad un anno, l'Amministrazione, se nei contratti relativi è inserita la clausola della rivedibilità, ha facoltà di procedere alla revisione in base al regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1296, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 392. La

stessa facoltà può essere esercitata per i lavori per la cui esecuzione è previsto un periodo di tempo superiore ad un anno, appaltati con contratti nei quali non è inserita la clausola della rivedibilità, purché, a giudizio dell'Amministrazione, la revisione sia compatibile con le condizioni particolari del contratto;

4°) per i lavori appaltati nello stesso periodo di cui al precedente n. 3, per la cui esecuzione è previsto un periodo di tempo non superiore all'anno, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla revisione, anche se nei contratti relativi non è inserita la clausola della rivedibilità, procedendo:

a) per i lavori appaltati dal Ministero dei lavori pubblici in base al decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463;

b) per i lavori appaltati da altre Amministrazioni, a giudizio insindacabile di queste, in base al decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463, oppure in base ai precedenti commi.

« Qualora alla determinazione dell'importo revisionale si proceda in base ad analisi tipo con calcolazione percentuale, l'Amministrazione può determinare la variazione complessiva della spesa operando soltanto su una parte dei prezzi unitari, purché l'importo considerato non sia inferiore al 75 per cento del totale e si possa presumere che i restanti prezzi unitari abbiano subito la stessa variazione percentuale determinata per la maggiore aliquota esaminata ».

Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il seguente comma aggiunto dal Senato all'articolo 2:

« Ove ritenga di dover procedere alla revisione dei prezzi in diminuzione, l'Amministrazione ne dà notizia all'impresa prima che siano approvati gli atti di collaudo ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione i primi tre comma dell'articolo 3 nel testo approvato dal Senato:

« È in facoltà dell'Amministrazione di concedere, sia in corso di esecuzione che a lavori ultimati, acconti sulle somme che prevedibilmente possano spettare agli appaltatori e concessionari in dipendenza della revisione.

« Gli acconti non potranno essere superiori al 50 per cento delle somme predette, qualora le medesime siano state determinate

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1950

sommariamente. Tale misura potrà essere elevata sino all'85 per cento qualora dette somme siano state esattamente determinate in base alle effettive variazioni dei prezzi ovvero in base a percentuale di variazioni ricavate nel modo anzidetto per un precedente periodo contrattuale e risulti che nei periodi successivi i prezzi correnti di mercato non siano diminuiti.

« Nel caso di diminuzione dei prezzi è in facoltà dell'Amministrazione di operare, in corso di esecuzione dei lavori, detrazioni provvisorie in base alle percentuali di diminuzione accertate, salvo conguaglio a lavori ultimati ».

(Sono approvati).

Per gli ultimi due comma il Senato ha approvato il seguente testo:

« Dopo sei mesi dall'approvazione degli atti di collaudo decorreranno gli interessi legali a favore dell'impresa sull'importo dovuto per la revisione dei prezzi.

« Le cooperative di lavoro avranno la precedenza sia per la revisione dei prezzi, sia per la corresponsione degli acconti ».

Si propone di sostituirli con i seguenti:

« Dopo un anno dall'approvazione degli atti di collaudo decorreranno gli interessi legali a favore dell'impresa sull'importo dovuto per la revisione dei prezzi.

« Le cooperative di lavoro avranno la precedenza sia per la revisione dei prezzi, sia per la corresponsione degli acconti, secondo norme che saranno determinate dall'Amministrazione ».

Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4 nel testo approvato dal Senato:

« Contro le determinazioni con le quali l'Amministrazione nega o accorda parzialmente la revisione in aumento o dispone la revisione in diminuzione è ammesso ricorso a norma degli articoli seguenti ».

(È approvato).

Pongo in votazione la soppressione del terzo comma dell'articolo 4 proposto dal Senato:

« Le decisioni sono valide se prese con l'intervento di due terzi dei componenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo approvato dal Senato:

« Le precedenti norme non si applicano ai lavori relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dipendenti dai Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni, nonché dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

(È approvato).

Dato che nel disegno di legge è stata inserita la ratifica dei decreti legislativi 23 novembre 1946, n. 463, e 6 dicembre 1947, n. 1501, propongo che il titolo del disegno di legge n. 930, sia così modificato:

« Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 23 novembre 1946, n. 463, e 6 dicembre 1947, n. 1501, recanti norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).**

PRESIDENTE. Riprendiamo ora l'esame del disegno di legge n. 520, per il quale ci sono alcune proposte di stralcio di decreti legislativi.

Stralcio del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545: Norme per l'esercizio delle farmacie da parte dei congiunti dei titolari caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per cause dipendenti dalla guerra. (520-41).

PRESIDENTE. L'onorevole Bima ha proposto lo stralcio del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, concernente norme per l'esercizio delle farmacie da parte dei congiunti dei titolari caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per cause dipendenti dalla guerra.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il disegno di legge relativo assumerà il n. 520-41.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1950

Stralcio del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499: Riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari. (520-42).

PRESIDENTE. L'onorevole Titomanlio Vittoria ha proposto lo stralcio del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, concernente il riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il disegno di legge relativo assumerà il n. 520-42.

Stralcio del decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 35: Riparazione e ricostruzione degli edifici di culto e di quelli degli Enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche. (520-43).

PRESIDENTE. L'onorevole Sartor ha proposto lo stralcio del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, concernente la riparazione e ricostruzione degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il disegno di legge relativo assumerà il n. 520-43.

Stralcio del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 266: Classificazione della scuola professionale per la ceramica di Caltagirone in scuola artistico-industriale per la ceramica. (520-44).

PRESIDENTE. L'onorevole Turnaturi ha proposto lo stralcio del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 266, concernente la classificazione della scuola professionale per la ceramica di Caltagirone in scuola artistico-industriale per la ceramica.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il disegno di legge relativo assumerà il n. 520-44

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testé approvati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926, concernente l'indennità ai funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi » (520-37):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926, concernente l'indennità ai funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi » (520-37):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, concernente l'adeguamento delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571, alla condizione dei professori universitari » (520-12-B):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, recante disposizioni concernenti la carriera del personale direttivo ed insegnante degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica » (520-24-B):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 MARZO 1950

« Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 23 novembre 1946, n. 463, e 6 dicembre 1947, n. 1501, recanti norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche ». (930):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Ambrósini, Amendola Pietro, Belliardi, Berti Giuseppe fu Angelo, Bianco, Cappugi, Cavallari, Chatrian, Codacci Pisanelli, Cucchi, De' Cocci, De Michele, Fabriani, Germani, Martino Gaetano, Migliori, Molinaroli, Notarianni, Quarello, Rapelli, Resta, Sampietro Umberto, Scoca e Spoleti.

La seduta termina alle 14.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI